



Corso di
**DIRITTO PROCESSUALE
PENALE 1**

Prof.ssa Lina Caraceni

A.A. 2021-2022

Programma

2

- ▶ Modelli e fondamenti del processo penale – Il giusto processo nel dettato costituzionale – I soggetti processuali – Gli atti e le invalidità processuali – Le prove – Le misure cautelari – Le indagini e l'udienza preliminare – La fase predibattimentale – Il giudizio di primo grado – La citazione diretta a giudizio – La decisione (struttura della sentenza e regole di giudizio) – I mezzi di impugnazione: appello, ricorso per cassazione, revisione – Il giudicato e *il ne bis in idem*

Obiettivi

- ▶ Acquisire le conoscenze di base per comprendere le dinamiche del processo penale
- ▶ Acquisire abilità esegetica, autonomia valutativa e senso critico
- ▶ Acquisire un appropriato linguaggio giuridico

Manualistica

- ▶ CONSO-GRAVI-BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Cedam, ultima edizione
- ▶ CAMON ED ALTRI, *Fondamenti di procedura penale*, Giappichelli, ultima edizione
- ▶ CODICE DI PROCEDURA PENALE, ultima edizione

diato della Corte di cassazione (S.U., 26 febbraio 1991, dep. 24 aprile 1991, Palmiotti, in *M. Uff.*, n. 186997).

2. Cognizione del giudice. 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263 comma 3, 324, comma 8, 479].

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [478, 651, 652].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (S.U., 28 febbraio 2008, dep. 15 maggio 2008, n. 19601 - Niccoli, in *M. Uff.*, n. 239398).

3. Questioni pregiudiziali. 1. Quan-

Testo normativo

Indicazioni di rinvio tra parentesi quadre (non fanno parte del testo normativo)

Note esplicative del redattore del codice (non fanno parte del testo normativo)

470
rispondere, [136, 480].
zione, quan-
e di even-
sona'.

471
**68. Errore sull'identità fisica del-
l'imputato.** 1. Se risulta l'errore di per-
sona, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore, pronuncia sentenza a norma
dell'articolo 129 [620 lett. g), 667].

69. Morte dell'imputato. 1. Se ri-
sulta la morte dell'imputato [c.p. 150], in
ogni stato e grado del processo il giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore,
pronuncia sentenza a norma dell'arti-
colo 129 [411].

2. La sentenza non impedisce l'eser-
cizio dell'azione penale [405] per il me-
desimo fatto e contro la medesima perso-
na [649], qualora successivamente si ac-
certi che la morte dell'imputato è stata
erroneamente dichiarata.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:

La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur
maturata anteriormente, avendo quest'ultima carat-
tere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti
di persona non più in vita e in relazione a un rapporto
processuale oramai estinto (S.U., 24 settembre 2009,
dep. 29 dicembre 2009, n. 49783 - Mertinenghi e al-
tri, in *M. Uff.*, n. 245162).

**70. Accertamenti sulla capacità
dell'imputato.** 1. Quando non deve es-
sere pronunciata sentenza di prosciogli-
mento [129, 529-531] o di non luogo a
procedere [129, 425, 529 ss.] e vi è ra-
gione di ritenere che, per infermità men-
tale sopravvenuta al fatto l'imputato non
è in grado di partecipare coscientemente
al processo, il giudice, se occorre, dispo-
ne, anche di ufficio, perizia [190, comma
2, 220-233]¹.

2. Durante il tempo occorrente per
l'espletamento della perizia il giudice as-
sume, a richiesta del difensore [96-97],
le prove che possono condurre al pro-
scioglimento dell'imputato [60-61], e
quando vi è pericolo nel ritardo [392,
467, 551], ogni altra prova richiesta dal-
le parti.

3. Se la necessità di provvedere ri-
sulta durante le indagini preliminari, la
perizia è disposta dal giudice a richiesta
di parte con le forme previste per l'inci-
dente probatorio. Nel frattempo restano
sospesi i termini per le indagini prelimi-
nari [405] e il pubblico ministero compie
i soli atti che non richiedono la parteci-
pazione cosciente della persona sottopo-
sta alle indagini. Quando vi è pericolo nel
ritardo, possono essere assunte le prove
nei casi previsti dall'articolo 392 [71,
comma 5]².

¹ Comma dichiarato costituzionalmente illegit-
timo da **C. cost. 20 luglio 1992, n. 340** limitatamente
alle parole «sopravvenuta al fatto».

² **V. C. cost. 26 gennaio 2004, n. 39.**

**71. Sospensione del procedimento
per incapacità dell'imputato.** 1. Se, a
seguito degli accertamenti previsti dall'ar-
ticolo 70, risulta che lo stato mentale del-
l'imputato è tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, il giudi-
ce dispone con ordinanza che questo sia
sospeso, sempre che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento
[529-532] o di non luogo a procedere
[425].

2. Con l'ordinanza di sospensione il
giudice nomina all'imputato un curatore
speciale, designando di preferenza l'eventu-
ale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricor-
rere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore nonché il
curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al
giudice di assumere prove, alle condizio-
ni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70
comma 2. A tale assunzione il giudice
procede anche a richiesta del curatore
speciale, che in ogni caso ha facoltà di
assistere agli atti disposti sulla persona
dell'imputato, nonché agli atti cui questi
ha facoltà di assistere.

Comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo
da C. Cost. 20 luglio 1992, n.
340 limitatamente alle parole
«sopravvenuta al fatto»

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Complesso delle regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge e con l'osservanza di determinate modalità danno **attuazione alla potestà punitiva statale**

La funzione del giudicare

8

GIUDICARE È COMPITO NECESSARIO E IMPOSSIBILE AD UN TEMPO

NECESSARIO, perché una società non può lasciare privi di conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata convivenza

IMPOSSIBILE, perché non siamo in grado di conoscere la verità

Processo come STRETTO PONTE TIBETANO

- ▶ Dall'impossibilità e dalla necessità di giudicare nasce l'esigenza di stabilire un itinerario conoscitivo, che nei tempi moderni denominiamo "processo"
- ▶ Il processo consente di passare dalla **res iudicanda** (cioè il fatto da giudicare) alla **res iudicata** (cioè la decisione sulla esistenza del fatto e sul suo rilievo penale), destinata a valere *pro veritate* per l'intera collettività

Funzione giurisdizionale

10

Affidata ai giudici chiamati ad accertare, sulla base di regole predeterminate, la illeceità o liceità di un determinato fatto/comportamento e ad applicare la relativa sanzione secondo parametri di valutazione forniti dalle stesse norme di diritto sostanziale

FUNZIONE DI GARANZIA DEL PROCESSO

11

rispetto del **principio di uguaglianza**

tutela dei diritti di chi subisce l'ingerenza
statuale nella sua sfera di libertà

**corretta e certa attuazione della pretesa
punitiva**

**Rapporti tra
diritto penale
e processo**

***Nullum crimen,
nulla poena
sine iudicio***

- ▶ Solo attraverso il fenomeno normativo processuale la previsione di diritto sostanziale è in grado di produrre conseguenze giuridiche
- ▶ Non sono ammessi automatismi nell'accertamento penale e nell'eventuale inflizione della punizione

Codice di procedura penale

- **Disposizioni di attuazione**, di coordinamento e transitorie

Normativa complementare

- **Leggi di ordinamento giudiziario** che definiscono elementi strutturali della giurisdizione penale (composizione, funzione e responsabilità dei magistrati)
- **Legge 354/1975** *ordinamento penitenziario*
- **D.p.r. 448/1988** *procedimento penale minorile*
- **D. lgs. 274/2000** *procedimento dinanzi al giudice di pace*
- **D. lgs. 231/2001** *procedimento che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti*
- **D.p.r. 115/2002** *disciplina del patrocinio a spese dello Stato*

Fonti normative sovraordinate

COSTITUZIONE

- ARTT. 13-15
- ART. 24
- ART. 27
- ART. 111
- ART. 112

NORMATIVA CONVENZIONALE E PATTIZIA

- C.E.D.U.
- Patto internazionale sui diritti civili e politici
- Trattato di Lisbona

GERARCHIA DELLE FONTI

15

▶ Costituzione

- ▶ Art. 117 comma 1 «*La potestà legislativa è esercitata ... nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'**ordinamento comunitario** e dagli **obblighi internazionali***»

▶ CEDU – Trattato di Lisbona

▶ PIDCP

▶ Legislazione ordinaria

Corte costituzionale = assicura la conformità delle leggi ordinarie alle fonti sovraordinate

Sistemi processuali a confronto



Simmetria tra
TIPO DI
PROCESSO e
TIPO DI STATO

INQUISITORIO (*crime control model*)

- una concezione di Stato forte, che controlla i cittadini

ACCUSATORIO (*due process model*)

- una concezione di Stato che rispetta e promuove le libertà individuali



Separazione funzioni
di accusa e
giudicanti

Presunzione di non
colpevolezza e
carcerazione
preventiva come
extrema ratio

Contraddittorio per
la prova e diritto di
difesa

Processo accusatorio

Pubblicità e
oralità

Diritto alla prova delle
parti e limiti al potere
del giudice

INQUISITORIO

- **NO** distinzione funzionale tra accusatore e giudice
- **NO** contraddittorio nella formazione della prova
- **NO** parità tra le parti
- processo scritto e segreto
- Presunzione di reità
- **SENZA** limiti l'ammissibilità delle prove

ACCUSATORIO

- **SI** distinzione funzionale tra accusatore e giudice
- **SI** contraddittorio nella formazione della prova
- **SI** parità tra le parti
- Processo orale e pubblico
- Presunzione di non colpevolezza
- **SI** Diritto alla prova riconosciuto alle parti